



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19 giugno 2026

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	6
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	7
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	7
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	7
Articolo 4 – Importi dovuti.....	7
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	8
Articolo 6 – Diniego della definizione	9
Articolo 7 – Sospensione del processo	9
Articolo 8 – Entrata in vigore.....	9
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	10
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	10
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	10
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione	10
Articolo 4 – Entrata in vigore.....	11
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	12
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	12
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	12
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	12
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	13
Articolo 5 – Entrata in vigore.....	13
ALLEGATO A	
ALLEGATO B	

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a. un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
 - b. un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il **10 Settembre 2026** comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune ha predisposto, ed allegata al presente Regolamento (**Allegato A**). In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il **10 Settembre 2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune, come da modulistica allegata al presente Regolamento (**Allegato A**), può essere presentata:

- con raccomandata A/R o consegnata a mani, presso l'ufficio protocollo del Comune sito in Corso Trieste n. 30 – 90088 San Cipirello;
 - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it, allegando la copia del modello firmato e/o scansionato, corredato di copia di un documento di identità del dichiarante;
2. Il Comune entro il **10 Ottobre 2026**, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il **30 Ottobre 2026**;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al **30 ottobre 2026** e le restanti rate mensili, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 del mese successivo;
 3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
 4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione, in caso di controversie pendenti, comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, mentre il completo adempimento degli obblighi previsti determina l'estinzione del giudizio.
3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata o dell'omesso/insufficiente/tardivo versamento di due rate, oltre i 5 giorni concessi dall'Ente, anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio per tutti i carichi inseriti nell'istanza di definizione agevolata, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione.
2. Il contribuente che abbia definito la propria posizione debitoria entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, i versamenti pagati sia a titolo di interessi che di sanzioni restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica

rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il **10 Settembre 2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune, come da modulistica allegata al presente Regolamento (**Allegato A**), può essere presentata
 - con raccomandanda A/R o consegnata a mani, presso l'ufficio protocollo del Comune sito in Corso Trieste n. 30 – 90088 San Cipirello;
 - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it, allegando la copia del modello firmato e scansionato, corredato di copia di un documento di identità del dichiarante;
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui

all'articolo 3, comma 1, nonché delle spese maturate a titolo di aggravi e rimborso delle spese per procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate o non collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.
3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
4. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il **10 Ottobre 2026**.
2. E' ammesso il pagamento rateale. La prima rata deve essere versata entro il **30 Ottobre 2026**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il **30 Ottobre 2026**. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:
 - accertamento con adesione;
 - acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
 - acquiescenza ad accertamento esecutivo;
 - reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.
3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e delle somme maturate a titolo di aggi e rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il **30 Ottobre 2026**, oppure con il versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono

essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
 - a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 - b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU – CUP- TARI.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
 - l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2020 al 2024.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **10 Settembre 2026** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica allegata al presente Regolamento (**Allegato A**). In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.
2. Il Comune entro il **20 Settembre 2026**, notifica ai contribuenti debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il **30 Ottobre 2026**;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini

della definizione, con scadenza al **30 Ottobre 2026** e le restanti rate mensili, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 del mese successivo;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso delle entrate di cui alle lettere A e B dell'articolo 1 della presente Parte IV, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione e pagamento della somma una tantum.
6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Allegato A (da presentarsi entro il 10 Settembre 2026)

**Al Comune di San Cipirello
Ufficio Tributi
Corso Trieste n. 30
90088 – San Cipirello (PA)**

Pec: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it

**ISTANZA DI ADESIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO/ACCERTAMENTI ESECUTIVI O OMESSI ADEMPIMENTI
DICHIARATIVI E DI PAGAMENTO NON ACCERTATI**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il ____/____/_____, residente in _____

C.F.: _____ e-mail: _____
Pec: _____

Contatti telefonici: _____ / _____

in qualità di:

☐ diretto intestatario

☐ rappresentante legale della società _____

_____ costituita in data ____/____/_____, con sede legale/amministrativa

in _____

CHIEDE

1. Di potersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per i debiti tributari rientranti nel regolamento per la definizione agevolata del Comune di San Cipirello notificati nell'anno/i _____ contenuti nelle seguenti ingiunzioni o atti di accertamento:

Nr.	Numero ingiunzione/numero atto di accertamento	Nr.	Numero ingiunzione/numero atto di accertamento
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

2. Di includere nella definizione agevolata eventuali ulteriori atti non ricevuti materialmente in quanto notificati per compiuta giacenza o mediante affissione all'albo pretorio on line dell'avviso di deposito degli stessi presso la casa comunale.

3. Di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

☐ UNICA SOLUZIONE entro il 30 Ottobre/2026;

oppure ☐ con pagamento DILAZIONATO in _____ rate mensili; (max 24 rate mensili)

N.B.:

- in caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi del 3% calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata;

- In caso di definizione rateizzata consultare l'art. 3 del regolamento comunale;

- In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento superiore a 5 giorni dell'unica rata o dell'omesso/insufficiente/tardivo versamento di due rate, oltre i 5 giorni concessi dall'Ente, anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio per tutti i carichi inseriti nell'istanza di definizione agevolata, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute.

A TAL FINE DICHIARA

☐ che non sussistono pendenze di giudizio aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza.

☐ che sussistono pendenze di giudizio aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza e che si assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto gli importi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

DICHIARA ALTRESÌ

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio fermo restando che il Comune di San Cipirello non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

☐ di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del D.L. n. 193/2016 dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Allega alla presente istanza:

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Data ____/____/____

Firma

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a

-
- ☐ in proprio
- ☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore

del/della

DELEGA

il/la

Sig./Sig.ra

-
- ☐ a consegnare la presente istanza di adesione alla definizione agevolata;
- ☐ a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente istanza di adesione alla definizione agevolata;
- ☐ a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente.

Luogo e data

Firma del delegante

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di protezione dei dati personali Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L'informativa estesa sarà consultabile sul sito internet dell'Ente

Le finalità del trattamento L'Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo. Il conferimento dei dati I dati sono conferiti direttamente dall'interessato e posso anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all'atto della acquisizione. I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: - anagrafici ed identificativi; - bancari; - contatto; più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. Tali dati posso anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all'atto della acquisizione.

Le modalità del trattamento Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell'Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi dell'art. 28 GDPR (l'elenco è disponibile presso l'Ente), con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'articolo 6 del GDPR per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri o per l'assolvimento di un obbligo legale.

I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (mailing list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario per l'adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un procedimento amministrativo. Il titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Cipirello con sede in Corso Trieste n° 30 - 90088 – San Cipirello (PA) pec: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it;

Il Responsabile Protezione Dati (RPD) Il Responsabile per la Protezione dei Dati è La Diega Marco contattabile all'indirizzo email: privacy@marcoladiega.it; I diritti dell'interessato L'interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art.18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente. La sicurezza L'Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR. I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati comunicati e/o trasmessi.

Modalità di pagamento della definizione agevolata

- a) versamento unico: entro il **30 Ottobre 2026**;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al **30 Ottobre 2026** e le restanti rate mensili, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 del mese successivo;

La rateazione del debito avverrà secondo il seguente schema:

- fino a euro 150,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 150,01 a euro 500,00 fino a sei rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1.500,00 da sei a dodici rate mensili;
- da euro 1.500,01 a euro 5.000,00 da dodici a ventiquattro rate mensili;
- oltre euro 5.000,00 con fidejussione fino a quarantotto rate mensili;
- euro 50,00 quale somma una tantum per l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2019 al 2024(Art. 3, comma 2, parte IV – regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni).
- Le fasce di rateazione di cui al precedente comma 2 sono derogabili, sulla base di documentazione che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel rispetto del numero massimo di rate consentito.
- Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.